



**Consiglio del 18 marzo 2014**

**Punto 6 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 6.1.**

**Vigilanza prudenziale intermediari finanziari**

**Resoconto incontro in Banca d'Italia del 25 febbraio 2014**

---

## RESOCONTO

### INCONTRO IN BANCA D'ITALIA DEL 25 FEBBRAIO 2014

#### Presenti

Per <b>Banca d'Italia</b>	Per <b>Associazioni di categoria</b>
Mario Marangoni Aldo Stanziale Loredana Visca Maria Katia Distaso Paola Tommasini Dott.sa Di Puppò (Intermediari finanziari) Dott. Bono	Afin Assifact (presenti Braga, Burini, Galmarini, Riva) Assilea Assoconfidi Assofin Unionfin

#### Ordine del giorno

Con l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2014 del pacchetto CRR/CRD4 sono entrate in vigore significative modifiche alla normativa prudenziale di banche e SIM, cui il documento di consultazione della Banca d'Italia del gennaio 2012 faceva riferimento. Nell'ambito dei lavori per l'attuazione della riforma del Titolo V Banca d'Italia sta valutando le implicazioni che ne derivano per la definizione della normativa di vigilanza per gli intermediari che si iscriveranno nel futuro Albo ex art. 106. In questa prospettiva, la riunione ha l'obiettivo di illustrare in via informale le possibili opzioni di policy ai rappresentanti dell'industria.

#### Resoconto

Il dott. Marangoni, titolare della divisione Regolamentazione II del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, propone una panoramica delle modifiche già introdotte nell'ambito della normativa destinata alle banche con riferimento specifico alla normativa di vigilanza prudenziale (CRR e CRD 4: novità composizione del PV e suo rafforzamento quali-quantitativo, requisito di liquidità, leva finanziaria, rischio di controparte, ecc.).

In relazione al quadro normativo delineato per le banche, si segnala la ripresa dei lavori per completare la normativa per gli intermediari finanziari, abbozzata nell'ambito delle consultazioni del gennaio e giugno 2012 (Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari e Intermediari finanziari. Segnalazioni prudenziali su base COREP (EBA)), e si preannuncia una seconda consultazione (non prima di aprile 2014) che terrà conto delle osservazioni ricevute nel corso della prima consultazione e delle ulteriori riflessioni che perverranno sul nuovo quadro prudenziale.

Banca d'Italia specifica che l'orientamento adottato è quello di rappresentare e misurare lo stesso rischio con i medesimi criteri a prescindere dalla tipologia di intermediario (banca o intermediario finanziario). Il



principio di proporzionalità si concretizzerà quindi non nelle regole di misurazione dei rischi ma nei livelli di requisito di capitale differenziati e negli aspetti organizzativi (Si precisa per esempio che la normativa sui controlli interni delle banche sarà il punto di riferimento per gli IF ma non verrà applicata la 263 ma specificamente declinata).

Ciò è indispensabile ai fini della vigilanza equivalente che consente una ponderazione più favorevole delle esposizioni vantate verso gli intermediari finanziari vigilati.

L'idea è quella di emanare anche per gli IF albo 106 un unico strumento normativo, Single Rulebook, che dovrà appoggiarsi alle normative europee a cui dà attuazione, come è stato fatto per le banche con la Circ. n. 285 del 17/12/2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche» e la Circ. n. 286 del 17/12/2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare».

Si conferma l'orientamento di unificare gli schemi segnaletici (matrice unica con COREP), avendo ben presente la situazione di difficoltà e disagio in cui si trovano attualmente gli IF appartenenti a gruppi bancari costretti ad un doppio binario segnaletico.

Per il passaggio al nuovo regolamento, dopo l'emanazione delle circolari di riferimento (che comunque presuppone la definizione del quadro regolamentare del TUB da parte del MEF di cui non è nota la tempistica), sarà previsto un periodo adeguato di regime transitorio.

Alla luce della premessa fatta dal dott. Marangoni, le Associazioni di categoria presenti ringraziano per la disponibilità all'aggiornamento e al confronto e condividono la metodologia di lavoro proposta.

Prima di entrare nel merito delle questioni tecniche specifiche di vigilanza prudenziale, le Associazioni ricordano la questione delicata della definizione del quadro normativo del titolo V TUB e della problematica degli elevati costi della vigilanza prudenziale (sproporzionati rispetto ai rischi insiti nell'operatività) che minano la sopravvivenza di un numero elevato di operatori del settore attualmente iscritti all'elenco ex art. 106, la cui scomparsa creerà un danno alle MPMI per il venir meno di un supporto importante di sostegno e finanziamento che non sarà sostituito dalle banche.

Le Associazioni annunciano un'iniziativa di intervento rivolta al MEF ma verificano la competenza e disponibilità di Banca d'Italia a graduare e semplificare gli obblighi regolamentari per questa tipologia di operatori.

Il dott. Marangoni informa comunque che la consultazione verrà svolta a prescindere dagli adempimenti del MEF in ordine all'emanazione del decreto che disciplina la definizione di "attività verso il pubblico".

In proposito l'Associazione fa presente che, in mancanza di una precisa definizione di quali siano le attività finanziarie da considerarsi "non verso il pubblico", non sarà possibile elaborare delle osservazioni compiute al nuovo documento in consultazione, soprattutto in merito alla attività di factoring "captive", ricordando inoltre la problematica sulla salvaguardia legale dei rischi in mancanza di una adeguata revisione dell'art. 1 della Legge 52/91.

Banca d'Italia anticipa, come già accennato in premessa, che la graduazione e la proporzionalità riguarderà gli aspetti organizzativi ma non può riguardare la sospensione di obblighi segnaletici o l'applicazione di



criteri comuni di misurazione dei rischi. In ogni caso, si terrà monitorato l'orientamento europeo di regolamentazione e vigilanza degli IF per evitare il più possibile effetti negativi sui meccanismi competitivi di mercato.

Fra le varie questioni tecniche evidenziate dalle Associazioni, non tutte riscontrate nell'immediato ma registrate da Banca d'Italia per approfondimenti, si ricorda:

- Verifica del ridotto livello di assorbimento di capitale a fronte del rischio di credito per gli IF che non fanno raccolta: tale diversificazione è confermata anche se non sono fornite indicazioni sulla %.
- Mantenimento dello sconto 25% per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari: non esercitata la discrezionalità nazionale, non adottato per le banche e quindi non verrà adottato nemmeno per gli IF.
- Ai fini della disciplina grandi rischi, si propone per gli IF non bancari di mantenere anche a regime la soglia del 40%, anziché del 25%, prevedendo il requisito aggiuntivo previsto attualmente per il regime transitorio.
- Richiesta di non applicazione agli intermediari degli indicatori per la gestione del rischio liquidità, in virtù dell'operatività specifica e a basso rischio degli operatori del credito specializzato: sul punto stanno in effetti facendo delle riflessioni anche alla luce dei lavori di analisi e approfondimento fatti da alcune associazioni anche a livello europeo.
- Richiesta di applicare il principio di proporzionalità non solo in ragione della dimensione ma anche della natura: verificheranno come applicare e se possibile individuare criteri oggettivi di proporzionalità.
- Delineare tempestivamente la definizione ed il perimetro degli intermediari minori e prevedere per questi semplificazioni più ampie rispetto a quanto abbozzato nello schema in consultazione nel 2012: ci lavoreranno ma le semplificazioni non riguarderanno comunque le segnalazioni di vigilanza.

In chiusura, il dott. Marangoni propone un ulteriore incontro da effettuarsi dopo la pubblicazione dei documenti in consultazione ma prima della scadenza della consultazione e dell'invio delle varie osservazioni da parte delle Associazioni, al fine di chiarire e smarcare i dubbi legati a questioni interpretative così da concentrare il riscontro alla consultazione sugli aspetti più rilevanti.

